

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO



Regolamento Nazionale Gruppi Motociclisti

CAPO I – COSTITUZIONE

Art. 1

L'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, in applicazione di quanto stabilito dal comma b) dell'art. 2 del suo Statuto, favorisce l'istituzione nel suo interno di Gruppi Motociclisti, nel rispetto della identità associativa sezionale. I Gruppi Motociclisti potranno affiliarsi alle Federazioni sportive del CONI o similari in relazione alle attività praticate.

Art. 2

Il Gruppo Motociclisti è istituito con delibera del Consiglio Sezionale e deve essere composto da almeno 10 aderenti dei quali almeno 6 soci effettivi dell'ANPS. Scopo dei gruppi è di concorrere, in settori specifici, al raggiungimento degli scopi di cui all'art.2 dello Statuto nazionale dell'ANPS.

Fermo restando i principi statutari, i Gruppi hanno lo scopo di raggiungere i loro fini di solidarietà svolgendo la propria attività al servizio della sicurezza stradale, nonché l'organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni sportive motociclistiche e di veicoli equiparati.

Fra gli scopi dei gruppi rientrano anche:

- l'attività di turismo motociclistico;
- la promozione e organizzazione di attività didattiche per la sicurezza, educazione e circolazione stradale;
- la diffusione del motociclismo in genere e la salvaguardia dei diritti dei motociclisti;
- l'accrescimento delle conoscenze tecniche, culturali e sportive di tutti gli utenti di motocicli;
- promuovere l'uso della motocicletta come mezzo di trasporto e di svago;
- organizzare l'attività sportiva e del tempo libero dei motociclisti intesa come momento di aggregazione,
- di valorizzare e salvaguardare la natura utilizzando la motocicletta nel pieno rispetto delle esigenze ambientali.

Art. 3

La sede dei gruppi è situata presso quella della sezione locale dell'ANPS. Il Gruppo, nell'ambito di quanto descritto all'art.2, svolge attività autonoma.

CAPO II-SOCI

Art. 4

Gli iscritti ai gruppi devono essere Soci ANPS. Con la domanda di adesione il Socio autorizza, implicitamente tramite gli organi dell'Associazione, all'utilizzo dei dati personali nell'ambito delle attività o delle comunicazioni spettanti all'Associazione in base alla legge 675/96 e D.L n. 196 del 30 giugno 2003, recanti disposizioni a "tutela delle persone (omissis)" e successive integrazioni e/o modifiche.

Art. 5

Gli appartenenti ai Gruppi hanno diritto:

- di fregiarsi del distintivo del Gruppo;
- di usare indumenti portanti sigle o scritte del Gruppo;
- di partecipare alle Assemblee Generali;
- di frequentare i locali sociali dell' ANPS e di fruire in generale dei vantaggi e dei servizi riservati ai Soci ANPS.

Art. 6

Gli iscritti al Gruppo hanno il dovere di:

- osservare le norme del presente Regolamento;
- non compiere atti in contrasto con i fini istituzionali dell'ANPS;
- di pagare, ove richiesta, la quota associativa al Gruppo Motociclisti.

Art.7

L'appartenenza al Gruppo cessa:

- per volontaria rinuncia presentata al Comitato di Gruppo;
- per mancato pagamento dell'eventuale quota sociale del Gruppo;
- per l'allontanamento deliberato a norma del presente Regolamento;
- per la perdita della qualità di Socio ANPS.

In tutti i casi la tessera di riconoscimento dovrà essere immediatamente restituita alla Sezione ANPS.

Cap. III - ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI MOTOCICLISTI

Art.8

Assemblea generale del Gruppo Motociclisti. Responsabile del Gruppo Motociclisti. Comitato del Gruppo Motociclisti.

Art. 9

L'Assemblea è il massimo organo del Gruppo cui, nel rispetto delle direttive della locale Sezione ANPS, competono i poteri normativi generali relativi al Gruppo. L'assemblea è convocata in via ordinaria entro il 31 gennaio di ogni anno. E' convocata in via straordinaria su iniziativa del Responsabile il Gruppo e/o del Comitato di Gruppo e quando ne facciano richiesta almeno due terzi degli appartenenti al Gruppo.

Art.10

L'Assemblea, tranne che per i casi previsti dal presente Regolamento, delibera a maggioranza relativa dei voti. E' valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti, con diritto di voto.

Art. 11

L'Assemblea annuale presieduta dal Responsabile del gruppo delibera sui seguenti argomenti e su quanti altri fossero posti all'ordine del giorno:

1. relazione del Responsabile sull'andamento del Gruppo;
2. bilancio consuntivo e preventivo;
3. proposte del Consiglio di Sezione ANPS e/o del suo Presidente;
4. determinazione dell'eventuale quota sociale del Gruppo.

Il verbale di ogni assemblea dovrà essere trasmesso alla Sezione ANPS.

Art 12

Il Responsabile del Gruppo, nominato dal Consiglio Direttivo della Sezione, ha i seguenti compiti:

- convoca e presiede il Comitato di Gruppo;
- è responsabile unitamente al Comitato di Gruppo nei confronti della Sezione ANPS;
- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Comitato di Gruppo;
- delibera le spese nei limiti fissati dell'Assemblea Generale;
- in caso di urgenza può adottare i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizio al Gruppo, con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Comitato di Gruppo alla prima riunione;
- partecipa alle riunioni del Consiglio di Sezione riferendo sull'attività del Gruppo, senza diritto di voto.

Nei casi di impedimento temporaneo, le sue funzioni saranno assunte dal suo vice. Qualora l'assenza e l'impedimento dovessero diventare definitivi, il Consiglio di Sezione provvederà alla nomina del nuovo Responsabile.

Art.13

Il comitato di Gruppo ha sede presso la Sezione ed è composto dal Responsabile il Gruppo e da cinque Consiglieri. Quattro Consiglieri sono eletti dall'Assemblea del Gruppo, uno nominato dal Consiglio di Sezione. Il Responsabile del Gruppo ed i Consiglieri devono essere Soci effettivi dell'ANPS. La durata

dell'incarico è legata a quella del Presidente e del Consiglio ANPS di Sezione e va rinnovata entro i 30 giorni seguenti al rinnovo delle cariche sezionali. Tutti i componenti sono rieleggibili. Il Comitato del Gruppo deve considerare rinunciatario il Consigliere che a tre riunioni consecutive del Comitato di Gruppo sia stato assente senza giustificato motivo.

Art. 14

Il Comitato di Gruppo nomina tra i suoi componenti:

- il Vice responsabile;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Il Comitato di gruppo può nominare il Segretario al di fuori del Comitato, ma tra i Soci effettivi dell'ANPS; può assegnare compiti particolari ad appartenenti al Gruppo non facenti parte del Comitato stesso ed invitarli alle sedute dello stesso senza diritto di voto.

Per la validità delle riunioni del Comitato, è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti, le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Il Segretario, se nominato al di fuori del Comitato, non ha diritto al voto. A parità di voti, prevale quello del Responsabile del Gruppo. Copia del verbale della riunione del Comitato dovrà essere inoltrata alla Sezione ANPS.

Art. 15

Il comitato dovrà riunirsi almeno tre volte all'anno.

Il comitato di gruppo:

1. realizza gli scopi di cui all'art. 2,
2. propone all' Assemblea l'eventuale ammontare della quota annua di tesseramento,
3. commina i provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento del Gruppo e li sottopone a ratifica del Consiglio Direttivo della Sezione,
4. delibera la convocazione dell'Assemblea determinandone data e località.

Art. 16

L' intero Comitato di Gruppo decade nei seguenti casi: mancata approvazione della relazione del responsabile del Gruppo o del conto consuntivo da parte dei due terzi dei presenti all'Assemblea; cessazione dell'incarico della maggioranza dei componenti del Comitato per qualsiasi motivo. In tali caso, il responsabile provvederà a convocare l'assemblea per la nomina di nuovi componenti il Comitato.

CAP.IV - CARICHE SOCIALI

Art. 17

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e gratuite. Non possono essere eletti alle cariche sociali i non tesserati al Gruppo (fatta eccezione per il Consigliere nominato dal Consiglio della Sezione e il Segretario) e coloro che sono sottoposti a procedimento disciplinare.

CAP. V- DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Art.18

I provvedimenti disciplinari applicabili dal Comitato agli appartenenti sono: censura per fatti lievi. Quelli applicabili dal Consiglio di Sezione su proposta del Comitato sono: 1) la sospensione per gravi fatti connessi alla disciplina ed alla condotta di guida; 2) la radiazione per reiterata violazione della condotta etica comportamentale o a seguito di condanna penale.

Di ogni provvedimento dovrà essere data comunicazione scritta al Consiglio ANPS. I provvedimenti disciplinari possono essere comminati sia dal Comitato di Gruppo, sia dal Consiglio direttivo della Sezione ANPS.

Art. 19

Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci, tra questi e il Gruppo o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, ad un arbitrato designato dal Consiglio di Sezione che giudicherà “ex bono et aequo” senza formalità di procedura. Il loro lodo è inappellabile.

Art.20

I provvedimenti disciplinari applicabili al Gruppo sono: 1) la censura per fatti lievi; 2) lo scioglimento, qualora il Gruppo non dia prova di vitalità o svolga attività non conforme allo Statuto o agli scopi sociali. Tali provvedimenti sono deliberati dal Consiglio Direttivo della Sezione ANPS. Contro il provvedimento di scioglimento, gli interessati potranno interporre appello all'Assemblea Ordinaria della Sezione immediatamente successiva.

Art.21

L'applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui agli artt. 18 e 20 dovrà essere preceduta dalla contestazione dei fatti.

CAP.VI- SPONSORIZZAZIONI

Art.22

I Gruppi non possono accettare né convenire sponsorizzazioni senza prima averne ottenuta l'autorizzazione da parte del Consiglio di Sezione ANPS.

CAP.VII -ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art.23

La compilazione del regolamento interno del Gruppo è demandata al Gruppo stesso e dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo della Sezione ANPS.

CAP VIII - RAPPORTI CON L' ANPS

Art.24

Il Gruppo è un'emanazione dell'ANPS di natura fiduciaria e come tale, deve tenere un comportamento nei confronti dell' Associazione e di tutti i suoi organi, nessuno escluso, improntato alla massima correttezza e nello spirito dell'Associazione Nazionale, dando all'ANPS tutta la collaborazione possibile. Il Gruppo è soggetto alla tutela e alla vigilanza dell'ANPS tramite il Consigliere di cui all'art. 13.

CAP. IX - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art.25

La quota sociale, determinata secondo per gli artt. 11-d e 15-b farà parte del fondo del Gruppo. Essa dovrà comunque essere versata al Segretario Economo della Sezione ANPS che, con il Tesoriere del Gruppo terrà un apposito capitolo. In detto capitolo saranno conteggiate tutte le entrate e le uscite. Il Segretario Economo della Sezione provvederà agli incassi e ai pagamenti del Gruppo.

CAP. X - SCIoglIMENTO DEL GRUPPO

Art.26

Lo scioglimento del Gruppo è deliberato:

- dall'Assemblea generale del gruppo su proposta del Comitato qualora constati l'impossibilità di conseguire gli scopi sociali;
- per l'approvazione della proposta di scioglimento sono necessari i voti di almeno due terzi dei Soci.
- dal Consiglio di Sezione dell'ANPS che nominerà un commissario determinandone i compiti, stabilendo il termine entro cui dovrà esaurire il suo mandato.

In caso di scioglimento del Gruppo, il patrimonio rimarrà in carico alla Sezione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.27

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si attuano lo Statuto e il Regolamento dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, i quali costituiscono fonte primaria di applicazione e interpretazione in ipotesi di conflitto normativo.